



COMUNE DI GAMBUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Corobbo 1 - P.I. 00218530244
Tel. 0444/951601 – Fax 0444/951630

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 5 Del 15-02-2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024 E DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quindici** del mese di **febbraio** alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, in Videoconferenza come previsto dall'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020 convertito con legge 24.04.2020 n. 27, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

FORLIN MATTEO	SINDACO	Presente in videoconferenza
OLIVIERO VALENTINA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
CORATO MATTEO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor FORLIN MATTEO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale PELLE' MICHELANGELO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024 E DOTAZIONE ORGANICA.**

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, riprendendo le disposizioni contenute nell'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Ricordato che le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tale adempimento non possono assumere nuovo personale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, de D.Lgs. 75/2017;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Visto il Decreto 8/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale sono state definite le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017;

Rilevato che le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017 e dalle Linee guida di cui al Decreto del 08/05/2018, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un "contenitore rigido" contenente un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile per ciascun ente, che per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa del personale, rimane quello del tetto massimo di spesa, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 562, della Legge 296/2006, ossia la spesa dell'anno 2008;

Rilevato a tal fine che, per gli enti locali sotto i 1.000 abitanti, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 562 della legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari da Euro 206.229,62;

Dato atto che, nell'ambito dell'indicatore di spesa massima potenziale, le pubbliche amministrazioni possono coprire i posti vacanti nel limite delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

Atteso dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- ✓ pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- ✓ prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- ✓ prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del *turn over* legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti, prevedendo letteralmente quanto segue: *"I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, ..., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori*

soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia".

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 27.04.2020, attuativo del citato articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, con cui sono fissate con decorrenza dal 20 aprile 2020 le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;

Vista la Circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020 in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, che fornisce chiarimenti sull'applicazione ai comuni della nuove regole;

Preso atto che il suddetto D.M. 17.03.2020 attua il principio secondo il quale le assunzioni sono possibili entro i limiti di sostenibilità finanziaria della spesa complessiva del personale rapportata alle entrate correnti;

Vista la verifica effettuata dal responsabile dell'Area Finanze come da prospetto, allegata al presente atto (Allegato "A"), che riepiloga i dati finanziari necessari ai fini del calcolo degli spazi assunzionali del Comune di Gambugliano;

Dato atto, viste le risultanze riportate nel su citato allegato A), che il Comune di Gambugliano, sulla base delle spese del personale del rendiconto 2020 in rapporto alla media triennale delle entrate correnti al netto del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità), si colloca nella seconda fascia, definita dai valori soglia fissati per fascia demografica come individuati nella tabella 3 dell'art. 6 del succitato D.M, con un valore del 30,87%;

RILEVATO che per il Comune di Gambugliano la capacità assunzionale, come evidenziato nel su citato prospetto allegato, viene determinata in euro 6.172,82 sulla base dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti, al netto del FCDE, iscritte nel Bilancio di Previsione 2022/2024 , in corso di approvazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16/03/2021 con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2021/2023;

Considerato che si rende necessario approvare il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024;

Preso atto che nel triennio 2022/2024, alla luce della capacità assunzionale di cui sopra, non sono previste cessazioni di personale dipendente;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina l'ulteriore vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015 prevedendo che gli enti assicurino, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di

personale con riferimento al valore dell'anno 2008 che, per il Comune di Gambugliano, è pari a euro 206.229,62;

Preso atto che la spesa di personale dell'anno 2022 quantificata, ai sensi dell' art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296, in euro 194.900,00 risulta essere inferiore al tetto massimo di spesa potenziale della dotazione organica fissato nell'importo di euro 206.229,62 corrispondente al valore di riferimento dell'anno 2008 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 562, della L. 296/2006;

Ritenuto di procedere all'approvazione della dotazione organica in relazione ai posti previsti nella precedente programmazione del fabbisogno dell'anno 2021 dando atto che alla fine si comporrà di complessivi 5 posti, come meglio specificato nell'allegato "B") alla presente;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;

Visto in proposito il parere rilasciato in data 03/02/2022 e acquisito al prot. n. 416 del 03/02/2022 (allegato "C") redatto dall'organo di revisione;

Preso atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024;

Ricordato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Preso atto che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001, tenuto anche conto che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali;

Dato atto che l'Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

1. ha approvato nei termini il bilancio di previsione dell'anno 2021, il rendiconto della gestione 2020 ed ha programmato l'approvazione del bilancio di previsione 2022 entro i termini previsti dalla legge vigente;
2. è in regola con l'invio dei relativi dati alla banca dati della pubblica amministrazione di cui all'art. 13 della L. 196/2009 e come previsto dall'art. 9, comma quinquies del D.L. 113/2016;
3. ha espresso la facoltà di non approvare il bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato

dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019);

4. è in regola con la certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008;
5. l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;
6. è in regola con l'adozione del Piano della Performance (art. 10. D. Lgs. 150/2009 e art. 169, c. 3-bis, D. Lgs. 267/2000);

Dato atto inoltre che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2022/2024 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

Accertato che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione alle RSU aziendali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, così come risulta da comunicazione via email prot. n. 324/2022 del 28/01/2022;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Funzioni Locali;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di prendere atto, in attuazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che non sono emerse situazioni di personale in soprannumero o in eccedenza per il triennio 2022-2024;
3. Di prendere atto, viste le risultanze riportate nell'allegato "A") alla presente, che il Comune di Gambugliano, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato relativo all'anno 2020, ha un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto

del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) pari al 30,87% e si colloca, pertanto, nella seconda fascia definita dai valori soglia fissati per fascia demografica dal D.M. 17/03/2020;

4. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il seguente piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024:

ANNO 2022	nessuna programmazione
ANNO 2023	nessuna programmazione
ANNO 2024	nessuna programmazione

5. di approvare la dotazione organica dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegati "B");
6. di dare atto che la spesa di personale prevista per il corrente anno quantificata in euro 194.900,00 risulta inferiore al tetto massimo di spesa potenziale della dotazione organica fissato nell'importo di euro 206.229,62, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., e dal Decreto ministeriale 17 marzo 2020 in tema di contenimento della spesa di personale;
7. di dare atto che questo ente rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di equilibri di bilancio, come disciplinati dalla Legge di Bilancio 2020, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
8. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
9. di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU aziendali;
10. di demandare al responsabile dell'area amministrativa contabile gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Su proposta del Presidente e con voti unanimi favorevoli il presente provvedimento è dichiarato di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 04-02-22</p> <p>Il Responsabile del servizio F.to Danese Davide</p>
--	--

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 04-02-22</p> <p>Il Responsabile del servizio F.to Danese Davide</p>
--	--

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to FORLIN MATTEO

IL Segretario Comunale
F.to PELLE' MICHELANGELO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 21-03-2022

IL Segretario Comunale
F.to PELLE' MICHELANGELO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 15-02-2022

IL Segretario Comunale
F.to PELLE' MICHELANGELO

Copia conforme all'originale.

li 21-03-2022

IL Segretario Comunale
PELLE' MICHELANGELO
